



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Lecce

SENTENZA

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. ANNA MARIA COSI, all'udienza del giorno 17.09.26
nella causa civile R.G. n.1204 / 2025

vertente tra

LISI MAURIZIO (CF LSIMRZ61M13D862F) - Avv. ALFREDO MATRANGA

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI TREPuzzi (LE) (CF 00463680751) avv. T. Siciliani

-OPPOSTA-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL ricorrente proponeva opposizione al verbale n. 47814 con il quale la P.M. del Comune resistente aveva contestato la violazione di cui all'art. 142/ co.8 CDS, rilevata a mezzo di strumentazione elettronica denominata *KRIA T-EXPRESS*. Eccepiva una serie di motivi di nullità attinenti la regolarità del procedimento di rilevamento della infrazione oltre a vizi del verbale stesso. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento delle spese processuali. Fissata udienza, il ricorso ed il decreto sono stati notificati a tutte le parti interessate. Il Comune si costituiva con comparsa e contestava il ricorso. Depositava la documentazione e chiedeva la conferma del verbale. La causa è stata decisa all'udienza odierna con la presente Sentenza a motivazione contestuale. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L'accertamento da cui è scaturito il verbale impugnato nel presente giudizio si fonda sulle risultanze dell'apparecchiatura denominata *KRIA T-EXPRESS* installato sulla SS 13 e su rilevamento successivo effettuato in Ufficio. Il ricorrente ha lamentato la inidoneità dello strumento per la rilevazione. Il comune ha depositato degli atti che attestano esclusivamente l'approvazione del dispositivo con alcuni decreti del ministero datati nel tempo (27.10.2011 e 16.10.2014) oltre ad un certificato di taratura in semplice copia datato 2022-3-29 , che,

verosimilmente, si riferisce al prototipo. Nel certificato in copia semplice si fa riferimento a quel tipo di misuratore di velocità il cui nome e matricola corrisponde a molti usati su diverse strade e territori senza alcuna specifica indicazione che permetta di individuare proprio quello installato dal comune resistente. Deve evidenziarsi che proprio detto certificato dichiara che i dati registrati si *referiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato*. Non vi è, insomma, alcuna prova certa in ordine alla taratura dello strumento in uso al comune resistente che è necessaria posto che la strumentazione non è un semplice rilevatore fotografico ma proprio un rilevatore di grandezze come la velocità.

Nè può avere alcuna valenza probatoria la certificazione, autoprodotta dal comune resistente, in cui si attesta che il 23.05.20222 un agente di PL ha verificato il corretto utilizzo dell'apparecchiatura stessa. In tale autocertificazione nulla è specificato in ordine alle modalità di controllo e in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura in questione. Parimenti nessuna valenza probatoria può assumere la certificazione rilasciata dalla stessa ditta produttrice di conformità dell'apparecchiatura al prototipo depositato presso il ministero.

In atti cioè, non vi è nessuna prova che lo strumento in questione sia stato preventivamente omologato e tarato al fine di consentire uno scrupoloso accertamento della violazione senza la necessità della contestazione immediata e, quindi, in un momento differito.

È noto che la Corte di Cassazione, con due recentissime pronunce, ha stabilito la necessità che le apparecchiature in questione siano omologate, come tra l'altro prevede proprio la norma del CDS. (ord. 10505-24 e sent. 20913-24).

Tale orientamento pone l'accento sulla differenza tra le diverse procedure. In particolare, l'omologazione, pur essendo procedura amministrativa ha natura squisitamente tecnica e mira a porre certezza sulla perfetta funzionalità dello strumento utilizzato per la rilevazione di violazioni in materia di eccesso di velocità. Da altra parte ciò è espressamente previsto dall'art. 142/6 s.lgs 285/92 e 192 dpr 495/92. L'autorizzazione cui fa riferimento il resistente, infatti, consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute necessarie o con il rispetto di particolari prescrizioni ritenute indispensabili dal regolamento.

La Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato tale orientamento proprio con la Sentenza n. 10365/25. Ne deriva che lo strumento in questione per quanto tarato e verificato nella sua funzionalità di prototipo non risulta poi mai omologato nè tarato all'atto della sua installazione presso la SS 13 e nelle condizioni ambientali proprie di quel sito.

Ma ciò posto, deve considerarsi che la violazione in questione si fonda sulla fotografia esaminata dagli agenti e prodotta in atti. La stessa è poco chiara in ordine agli elementi essenziali quali ad esempio la targa dell'autovettura che è di difficile lettura. Il verbale, inoltre, non risulta notificato secondo le disposizioni di Legge. Le operazioni devono essere svolte nel rispetto dell'art. 14-4 co. L. 689/81 e degli art.li 148-149 CPC. Nel caso in esame (verbale originale e copia) non vi è alcuna certificazione delle operazioni di notifica. Manca la indicazione del destinatario, la data delle operazioni e, in particolare, la sottoscrizione del notificatore stesso. Da altra parte la Corte di Cassazione con Sentenza n. 24442/2.10.2018 ha stabilito che *l'atto di notifica senza sottoscrizione priva di un elemento costitutivo essenziale un atto giuridico come l'atto di notifica, determinandone la giuridica inesistenza. Senza che al caso di specie possa applicarsi il principio del raggiungimento dello scopo che vale solo per la sanatoria della nullità*. Ne deriva che il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del verbale impugnato, senza che si renda necessario l'esame degli altri motivi di ricorso. Le spese sono compensate per giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso proposto da

LISI MAURIZIO

avverso il verbale di contestazione n. 47814 elevato da

COMUNE DI TREPUSZI (LE)

e, per l'effetto, annulla il predetto verbale.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in LECCE il 17-09-2026

Il Giudice di Pace

Dott. ANNA MARIA COSI